



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Claudio GUERRINI	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario

Nella camera di consiglio del 6 agosto 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTA la nota prot.n. 103 del 7 luglio 2026, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, a mezzo nota prot. n. 104 del 7 luglio 2026, acquisita al prot. n. 2930, mediante l'applicativo "*Centrale pareri*", in data 8 luglio 2026, con cui il Sindaco del Comune di Rapallo (GE) ha formulato una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 73 del 30 marzo 2026, che dispone che a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino alla copertura del posto di funzione da parte del nuovo titolare, il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino permane, *ad interim*, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria in qualità di Presidente della Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 24/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio del 6 agosto 2026 per deliberare sulla ridetta richiesta di parere;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO CHE

Il Comune di Rapallo (GE), con nota in epigrafe, ha formulato una richiesta di parere sull'assoggettabilità al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75 del 2017, del trattamento economico accessorio del personale dipendente impegnato nella costituzione di un "*Ufficio di piano*" e, segnatamente, del finanziamento di incarichi di elevata qualificazione e conferimento di particolari responsabilità ex art. 84 del CCNL degli enti locali, mediante fondi regionali vincolati, precisando, altresì, che le nuove funzioni dell'*Ufficio di piano* non risultano finanziate integralmente mediante risorse regionali vincolate; tuttavia, l'attribuzione di un fondo dedicato specificamente al funzionamento dei distretti sociali consente il finanziamento integrale o di quote del salario accessorio.

In via preliminare, il Sindaco istante, nell'ampia disamina a supporto della richiesta, evidenzia che questa Sezione si è espressa sulla questione con la deliberazione n. 56/PAR/2019, affermando la soggezione al limite delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative con fondi regionali; rimarca, tuttavia, le intervenute modifiche legislative, *medio tempore*, nazionali e regionali, tra cui la definizione dei LEPS (Livelli essenziali di prestazioni sociali) di cui all'art.6 del decreto-legge n. 48 del 2023, finanziati con il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; rimanda alla definizione dei modelli organizzativi omogenei degli ATS (Ambiti territoriali sociali), di cui alle Linee guida nazionali (2024-2025); sottolinea l'introduzione di specifiche disposizioni in ordine alla finanziabilità del trattamento economico accessorio mediante risorse vincolate provenienti da altri livelli di governo; evidenzia l'approvazione del Piano sociale integrato 2024-2026, intervenuto con delibera del Consiglio regionale n. 7 del 24 febbraio 2024, che attribuisce agli enti locali capofila di distretto, funzioni e responsabilità di carattere sovracomunale e prevede la costituzione di un Ufficio di piano, quale organismo tecnico ed esecutivo del Piano di zona, presso ciascun Ambito; illustra che tale Ufficio si avvale di dipendenti comunali con inquadramento di Direttore sociale (in via transitoria. funzionario con elevata qualificazione; in seguito con incarico dirigenziale) e di Coordinatori di Area tematica (incaricati di posizione organizzativa); sottolinea che i Comuni capofila, come Rapallo, in ottemperanza alle disposizioni delle convenzioni approvate, sono tenuti ad istituire e rendere operative le strutture ivi previste, con aggravio di competenze ed assunzione di ulteriori funzioni di carattere sovracomunale; rileva come l'indirizzo della Conferenza dei sindaci propenda per l'utilizzo di quota parte del fondo regionale per il finanziamento della percentuale del salario accessorio dei soggetti impegnati nelle attività dell'Ufficio di piano,

in particolare del Direttore sociale e dei referenti di area, in deroga al limite di cui all'art 23, comma 2, del d. lgs n. 75 del 2017.

Premesso quanto sopra, il Sindaco del Comune chiede se le risorse destinate a finanziare il salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione dell'Ufficio di piano, in quanto aventi natura vincolata e finalizzate allo svolgimento di attività delegate o conferite da altri livelli istituzionali, che assumono carattere aggiuntivo rispetto a quelle svolte in base alla precedente normativa regionale, possano essere escluse dal computo del sopra citato limite di finanza pubblica.

AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

L'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha attribuito alla Corte dei conti. Sul punto, può farsi rinvio alle pronunce delle Sezioni regionali di controllo, nonché a quelle nomofilattiche delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie che si sono succedute nel corso degli anni di vigenza della citata disposizione.

Di recente, l'art. 2 della legge n. 1 del 2026, sotto la rubrica "*Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*", ha introdotto una disciplina che ha esteso, soggettivamente ed oggettivamente, la funzione consultiva intestata alla Magistratura contabile, inserendo anche una specifica disciplina dal punto di vista procedurale. Carattere di novità assume, sotto il profilo soggettivo, la competenza a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta delle "*amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico*", assegnata alla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e, dal punto di vista oggettivo, "*anche con riferimento a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro*", estensione riferibile anche a regioni ed enti locali in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel citato art. 2 della legge n. 1 del 2026.

Le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazioni n. 14/2026/QMIG e n. 21/2026/QMIG) hanno individuato, in tale ultimo inciso, una deroga, anche se *non* del tutto inedita (come più avanti precisato), al tradizionale principio (di matrice giurisprudenziale) di generalità e astrattezza della questione prospettata (o meglio, *rectius*, dell'afferenza del quesito a un

dubbio interpretativo su una norma di contabilità o finanza pubblica), che informa la funzione consultiva della Corte dei conti, segnatamente quella delle Sezioni regionali di controllo (*ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003*).

In argomento, invero, già la legge 23 dicembre 2021, n. 238, all'art. 46, nel dichiarato intento di sviluppare la funzione consultiva della Corte dei conti, aveva introdotto una disciplina analoga, prevedendo la possibilità, per le Sezioni riunite della Corte dei conti, *“a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali” e “limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR”*, di rendere pareri nelle materie di contabilità pubblica, *“su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro”* (facoltà estesa alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta di comuni, province, città metropolitane e regioni). In proposito, le Sezioni riunite in sede di controllo, nelle motivazioni della pronuncia nomofilattica n. 16/2022/QMIG, avevano sottolineato che anche tale norma sembra avere, quale presupposto legittimante, la presenza di *“fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro”* (riferite a risorse stanziati dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR), ma, quale contenuto, la resa di un parere nelle *“materie di contabilità pubblica”*, afferente, alla luce dell'analoga formulazione letterale, all'interpretazione, generale e astratta, di norme del diritto contabile o finanziario, potenzialmente applicabili alla fattispecie prospettata.

Le Sezioni riunite, nella citata deliberazione n. 14/2026/QMIG, hanno sottolineato come la novella recata dall'art. 2 della legge n. 1 del 2026 si inserisca nell'ambito di un percorso evolutivo di progressivo rafforzamento dell'attività consultiva della Corte dei conti, che – muovendo dall'archetipo tratteggiato dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 – si è andata, nel tempo, arricchendo di nuovi contenuti e modalità procedurali, nell'intento di rispondere tempestivamente in contesti operativi caratterizzati da elevata incertezza interpretativa, favorendo l'azione amministrativa. Alla luce di tale percorso evolutivo, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno ritenuto che non possano condividersi ricostruzioni e letture minimali, volte a circoscrivere l'ambito di operatività della nuova disciplina alle sole fattispecie concrete inerenti all'attuazione del PNRR e del PNC, in quanto non coerenti con il dato positivo offerto dalla rubrica della disposizione – che rimanda, in generale, all'attività consultiva della Corte dei conti – ma, soprattutto, con il tenore letterale dell'art. 2 della legge n. 1 del 2026, che, come precisato anche dalla Sezione centrale del

controllo di legittimità sugli atti del Governo, già dalle prime pronunce in materia (cfr., per esempio, deliberazioni n. 1, 2, 7, 8 e 10/2026/PAR) si compone di due segmenti normativi distinti, un primo che riconosce la possibilità di richiedere generali pareri in materia di contabilità pubblica alle amministrazioni dello Stato (ribadendolo, poi, anche per gli enti territoriali); un secondo che, per le sole fattispecie afferenti a PNRR e PNC di importo superiore a un milione di euro, amplia (almeno apparentemente) l'ambito oggettivo di esplicazione dell'attività consultiva (*"anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete"*), subordinandolo alla verifica dei presupposti espressi di ammissibilità ivi indicati (atti non soggetti al controllo preventivo di legittimità e fatti non oggetto di una notifica di invito a dedurre da parte della competente procura contabile).

Pertanto, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'ottica di una ricostruzione unitaria della funzione consultiva, hanno precisato che l'art. 2 della legge n. 1 del 2026, per come articolato, da un lato, consolida la tradizionale competenza, in capo alle Sezioni regionali, a rendere pareri, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni, su questioni interpretative *"in materia di contabilità pubblica"*, estendendola, con intestazione alla Sezione centrale di legittimità, anche alle amministrazioni centrali e agli organismi di diritto pubblico nazionali; dall'altro, introduce un'attività consultiva ulteriore su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, subordinata alla ricorrenza di determinate condizioni speciali di ammissibilità (che non fanno venir meno quelle elaborate, fino a questo momento, dalle pronunce nomofilattiche di Sezioni riunite in sede di controllo e Sezione delle Autonomie), riferibile tanto alla Sezione centrale di legittimità quanto alle Sezioni regionali di controllo.

Innovativa è anche la previsione di cui al comma 2 del citato art. 2, che, sotto il profilo procedurale, introduce un termine (qualificato come *"perentorio"*) di trenta giorni entro cui devono rendersi i pareri richiesti, nonché il meccanismo, assolutamente eccentrico data la natura magistratuale delle funzioni nell'esercizio delle quali è resa l'attività consultiva (cfr. Sezioni riunite in sede consultiva, deliberazione n. 4/2025/CONS), in forza del quale, ove detto termine decorra inutilmente, il parere si intende reso in senso conforme alla prospettazione dell'istante, con conseguente effetto esimente ai fini di eventuali responsabilità, ovvero, in senso negativo, ove l'istante non abbia offerto alcuna soluzione.

A giudizio delle Sezioni riunite (deliberazioni n. 14 e 21/2026/QMIG), tale *fictio iuris* rileva,

esclusivamente, per l'amministrazione che ha formulato la richiesta di parere, non potendo assegnarsi all'interpretazione, formatasi in via implicita, una portata generale e, soprattutto, dovendo escludersi che, allo spirare del termine, possono riconnettersi effetti preclusivi. In tal senso, la pronuncia sulla richiesta di parere non può considerarsi inibita, per intervenuta scadenza del termine dei trenta giorni né la stessa può ritenersi *inutiliter data*, soprattutto, laddove l'ente istante non abbia ancora posto in essere alcuna attività e fermo, comunque, il dovere di conformarsi nell'azione amministrativa futura. A sostegno di tale ricostruzione milita, in primo luogo, la natura magistratuale delle funzioni nell'esercizio delle quali è resa l'attività consultiva, alle quali non possono applicarsi categorie proprie dell'attività amministrativa, quali la consumazione del potere o il silenzio assenso.

Conclusivamente, le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'attività consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali *ex* legge n. 131 del 2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1 del 2026, dal punto di vista sostanziale (possibilità di rendere pareri "*su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete*", sia pure limitatamente all'attuazione del PNRR e del PNC) e procedurale (termine di trenta giorni ed effetto esimente connesso alla sua mera infruttuosa decorrenza, in caso di prospettazione di una soluzione interpretativa da parte dell'istante).

Conseguentemente, rimangono fermi, nella misura i cui non siano incompatibili con la novella legislativa, gli approdi giurisprudenziali in ordine all'ammissibilità, soggettiva e oggettiva, delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131 del 2003.

La richiesta di parere del Comune di Rapallo risulta ammissibile, sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dal Sindaco – organo istituzionalmente legittimato a rappresentare il Comune in virtù dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e, come tale, legittimato a proporre la richiesta, trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali.

L'istanza non richiama espressamente, a fondamento, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (implicitamente integrato, come detto, dall'art. 2, comma 1, della legge n. 1 del 2026), nè prospetta alcuna soluzione dal punto di vista interpretativo (ai fini dell'esimente prevista, alla scadenza dei trenta giorni, dal comma 2 dell'indicato art. 2).

Quanto ai limiti di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare come la norma preveda la facoltà di chiedere pareri "*in materia di contabilità pubblica*", senza attribuire alle Sezioni regionali della Corte dei conti una funzione consultiva a carattere generale (come ricordato,

per esempio, nella deliberazione di questa Sezione n. 162/2024/PAR). La Sezione delle Autonomie, già nell'adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e modalità per l'esercizio di tale attività, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/SEZAUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che quest'ultima va ristretta alla materia della *"contabilità pubblica"*, quindi alle norme ed ai principi che regolano la formazione dei bilanci e la gestione contabile o finanziaria. In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (delibera n. 54/CONTR/2010), hanno precisato, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva in esame. In particolare, è stato affermato che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione *"in materia di contabilità pubblica"*, che conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa. Inoltre, hanno affermato che non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di *"contabilità pubblica"* qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, in successive pronunce (per esempio, deliberazioni n. 60/CONTR/2010 e n. 1/CONTR/2011), nonché dalla Sezione delle Autonomie che, per esempio, nella deliberazione n. 3/QMIG/2014, ha ritenuto che, in tanto una richiesta di parere può essere ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo su bilanci e contabilità delle autonomie territoriali.

Tali limiti di accesso sono stati ribaditi in altro pronunciamento nomofilattico (Sezione delle Autonomie, delibera n. 24/2019/QMIG), in cui è stato sottolineato come la presenza di pronunce di organi giurisdizionali può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica, in quanto si tratta di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico. La pronuncia ha chiarito come la funzione consultiva non possa esplicitarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti plessi giurisdizionali. La

funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari (argomentazioni riprese nella successiva deliberazione n. 2/2023/QMIG).

La richiesta di parere da parte del Comune di Rapallo risulta, pertanto, ammissibile in quanto afferente all'interpretazione di una norma di finanza pubblica, riguardante i limiti al trattamento economico accessorio del personale (in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 54/2010/QMIG).

MERITO

L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, la cui interpretazione è oggetto dell'istanza di parere, riproducendo, con alcune variazioni, previgenti similari norme di finanza pubblica (art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015), sancisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

Il tenore letterale dell'articolo di legge non palesa alcuna eccezione all'ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, del precetto. Tuttavia, la Magistratura contabile, operando un'interpretazione funzionale della disposizione, ne ha individuate varie in via pretoria. Limitando l'analisi a quelle contenute in pronunce c.d. nomofilattiche delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie (art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e art. 6, comma 4, d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012), le riferite eccezioni possono essere ricondotte a tre macro-categorie.

In primo luogo, i compensi accessori remunerativi di *“prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili”* le quali *“potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi”* (filone interpretativo inaugurato da Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR, e che ha trovato seguito, per esempio, nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG).

Sulla base del ridetto principio di diritto, sono stati sottratti dal vincolo di finanza pubblica in esame gli incentivi tecnici al personale (oggi previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023),

i compensi agli avvocati dipendenti (attualmente disciplinati dall'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014) o i diritti di rogito ai segretari degli enti locali (cfr. Corte conti, SRC Puglia, deliberazione n. 22/2012/PAR).

In secondo luogo, la giurisprudenza contabile ha escluso dal limite i compensi accessori aventi copertura in risorse appositamente destinate da una specifica norma di legge, avente limiti finanziari autonomi, filone interpretativo inaugurato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/2018/QMIG, ma già desumibile, altresì, dalle precedenti citate deliberazioni n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG.

In particolare, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 6/2018/QMIG, nel rivedere i presupposti e ed i requisiti entro i quali è possibile sottrarre ai limiti di finanza pubblica, posti al complessivo trattamento economico accessorio, i citati incentivi c.d. tecnici, previsti dal Codice dei contratti pubblici, rivisitando, *in parte qua*, l'orientamento adottato dalle Sezioni riunite nella citata deliberazione n. 51/2011/CONTR, nel mantenere l'orientamento teso all'esclusione dal limite annuale di finanza pubblica, lo ha fatto sulla base di differente motivazione, in particolare valorizzando la presenza di una norma di legge speciale individuante le risorse appositamente destinate ai predetti compensi e la parallela previsione, da parte di quest'ultima, di limiti finanziari autonomi, sia complessivi che individuali. La Magistratura contabile, invero, aveva escluso dal limite di finanza pubblica anche altri compensi accessori, aventi medesime o analoghe caratteristiche, come quelli aventi fonte nelle economie da piani triennali di razionalizzazione della spesa, di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG).

Infine, quale terza macro categoria, sono stati esclusi dal limite i compensi accessori aventi copertura in specifici finanziamenti provenienti da soggetti privati, dall'Unione europea e, entro predeterminati presupposti, anche da altri enti pubblici, filone interpretativo adottato anche per altri vincoli di finanza pubblica (cfr., per esempio, Corte conti, SSRR, deliberazione n. 7/CONTR/2011), ed avente riferimento principale, nel caso di specie, nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG (nonché, da ultimo, n. 10/2026/QMIG).

In particolare, la citata deliberazione delle Sezioni riunite n. 7/2011/CONTR aveva sottratto al limite finanziario posto ai contratti di studio e consulenza (avente fonte nell'art.

6, comma 7, del citato d.l. n. 78 del 2010) le spese coperte da “*finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati*”. In caso contrario, veniva chiarito in motivazione, la norma impedirebbe di sostenere le spese in argomento, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale e, di conseguenza, il vincolo di finanza pubblica non avrebbe la funzione di conseguire risparmi, ma di ridurre *tout court* le ridette spese, a prescindere dall’effettivo impatto sul bilancio.

In seguito, analogo orientamento risulta assunto dalla Sezione delle Autonomie, che, nella deliberazione n. 21/2014/QMIG, ha escluso dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) quelle interamente gravanti su fondi dell’Unione europea o su trasferimenti di soggetti privati (in motivazione, medesimo principio è stato adottato per i limiti finanziari posti ai rapporti di lavoro flessibili dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010).

Poco tempo dopo, nelle motivazioni della deliberazione n. 26/2014/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha ribadito, anche nello specifico caso dei tetti posti al salario accessorio (oggetto degli odierni dubbi interpretativi), la possibilità del superamento nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto finanziate da terzi e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell’ente locale. In modo più puntuale, nella deliberazione n. 20/2017/QMIG, la stessa Sezione ha chiarito che gli emolumenti corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, in conformità con l’art. 15 del CCNL del comparto enti locali 1° aprile 1999, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare, nonché diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza.

Subito dopo, sempre la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già affermato nella citata pronuncia n. 20/2017/QMIG, ritenendo sussistente la medesima *ratio* di non applicabilità dei limiti di finanza pubblica quando non vi è incidenza sulla gestione ordinaria del bilancio, ha precisato i presupposti ed i limiti entro i quali è possibile escludere dai vincoli posti al complessivo trattamento economico accessorio anche le spese aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di altri enti pubblici (nel caso specifico, l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato). Ha sottolineato, in particolare, la necessità che le risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione decentrata devono essere totalmente coperte da contributi di terzi, mantenere l'originario vincolo di destinazione e rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva (*"evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili"*).

Anche questa Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 105/2018/PAR), traendo spunto dai pronunciamenti nomofilattici sopra indicati, e soffermandosi sulla loro evoluzione nel corso del tempo, ha ritenuto che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 possano essere esclusi dai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale nel caso in cui trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (solitamente, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest'ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa sponsorizzata), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento accessorio.

Analoghi principi possono trarsi, in termini generali, sia pure con riferimento ai vincoli alle assunzioni di personale, dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/2026/QMIG, citata nell'istanza di parere dal Comune.

Tali principi, invero, erano stati fatti propri anche dalla deliberazione di questa Sezione n. 56/2019/PAR, che, sia pure giungendo a conclusioni negative sulla base del quadro normativo in quel momento vigente, ha ritenuto sottratti al limite di finanza pubblica gli emolumenti economici accessori finanziati da risorse vincolate di altri enti pubblici al verificarsi di predeterminate condizioni (richiamando, espressamente, quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie nella citata delibera n. 23/2017/QMIG): risorse impiegate integralmente coperte da fonte esterna; risorse destinate a remunerare sia lo

svolgimento della funzione che il trattamento accessorio; effettiva capienza, sia a preventivo che a consuntivo, delle somme disponibili; impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all'attività istituzionale di competenza (cfr. delibera di questa Sezione n. 105/2018/PAR).

Anche la deliberazione della Sezione Emilia-Romagna n. 20/2021/PAR, ugualmente richiamata dal Comune, non sembra discostarsi da tali orientamenti, concludendo nel senso che un ente locale, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, possa non conteggiare le spese coperte da un finanziamento proveniente da altro ente pubblico, stante l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente comunale, al ricorrere delle condizioni enucleate dalle pronunce nomofilattiche di Sezioni riunite in sede di controllo e Sezione delle Autonomie.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al quesito posto dal Comune di Rapallo, ritiene che le risorse destinate a finanziare il salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un Ufficio di piano possano essere escluse dal limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata in motivazione, in particolare ove siano finanziate da specifiche e tracciabili entrate aventi natura vincolata, finalizzate alla realizzazione di attività delegate o conferite da altri livelli istituzionali, e gli emolumenti economici riconosciuti vadano a remunerare un impegno effettivo e comprovabile di specifiche unità di personale in mansioni aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Rapallo (GE).

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il presidente
(dott.ssa Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria

Il funzionario preposto
(dott.ssa Cinzia Camera)